

CREDITO DI IMPOSTA ZES Unica SUD

Decreto-legge del 19 settembre 2023
n. 124 coordinato con la legge di
conversione 13 novembre 2023, n.162



31 marzo 2026
30 maggio 2026

FINALITA':

Il Piano strategico della ZES unica ha durata triennale e definisce la politica di sviluppo della ZES unica, individuando, anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte, i settori da promuovere e quelli da rafforzare, gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica, ivi compresi quelli destinati a favorire la riconversione industriale finalizzata alla transizione energetica e le modalità di attuazione.

BENEFICIARI:

Possono beneficiare del credito:

- Le **Micro, Piccole e Medie Imprese e le Grandi Imprese**;
- Le imprese che operano in tutti i settori, ivi inclusi produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura, e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti:
 1. Industria siderurgica
 2. Industria carbonifera e della lignite
 3. Settore dei trasporti e delle relative infrastrutture
 4. Settore della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche
 5. Settore della banda larga
 6. Settore creditizio, finanziario e assicurativo;
- Le imprese che **NON** si trovano in stato di liquidazione o scioglimento;
- Le imprese che **NON** si trovano in difficoltà.
- Le imprese che hanno una **struttura produttiva ubicata** nelle regioni comprese nella ZES unica (**Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna**).

DOTAZIONE FINANZIARIA:

La dotazione finanziaria destinata alla misura dalla Legge del 30 dicembre 2024, n. 207 per l'anno 2026 è di **euro 2,3 miliardi**.



INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Gli investimenti che possono beneficiare del credito d'imposta della Zes Unica Sud comprendono l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature destinati a strutture produttive esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché l'acquisto di terreni e l'acquisto, realizzazione o ampliamento di immobili funzionali agli investimenti. **È importante sottolineare che il valore dei terreni e degli immobili non può eccedere il 50% del valore totale dell'investimento agevolato.**

L'importo dell'**investimento**, considerato come costo complessivo dei beni acquistati ovvero realizzati, in caso di investimenti immobiliari, deve essere **sostenuto dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025**.

Ogni singolo progetto di investimento ammissibile deve avere **importo di spesa compreso tra un minimo di euro 200.000 ed un massimo di euro 100.000.000**.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; **sono escluse le spese di manutenzione**.

AGEVOLAZIONE

Il contributo è concesso nella forma di credito di imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, riepilogato nella seguente tabella:

REGIONE	DIMENSIONE DI IMPRESA		
	GRANDI	MEDIE	PICCOLE
Molise	30%	40%	50%
Campania	40%	50%	60%
Puglia	40%	50%	60%
Basilicata	30%	40%	50%
Calabria	40%	50%	60%
Sicilia	40%	50%	60%
Sardegna	30%	40%	50%
Abruzzo	15%	25%	35%
Umbria	15%	25%	35%
Marche	15%	25%	35%

Il credito di imposta, concesso ai sensi del Reg. UE 651/2014, è cumulabile con aiuti in de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi agevolabili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevato consentiti dalle discipline europee di riferimento.

Ai fini della conferma del credito di imposta le imprese beneficiarie devono rispettare i seguenti obblighi:

- I beni oggetto dell'agevolazione devono entrare in funzione entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione
- I beni oggetto dell'agevolazione non devono essere dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo di imposta successivo a quello in cui sono entrati in funzione.

Per i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, i precedenti obblighi si applicano anche nel caso in cui non venga esercitato il diritto di riscatto.

Nel caso in cui l'impresa non rispetti i citati obblighi verrà rideterminato il credito di imposta escludendo i beni dagli investimenti agevolati ed il credito indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato dovrà essere restituito entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi per il periodo di imposta in cui si è verificata l'inadempienza.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riconoscimento ed in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a completo utilizzo.